



**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
**(Provincia di Taranto)**

**ORDINANZA N. 56**

**Data: 24/06/2026**

**SINDACO**

## **ORDINANZA SINDACALE**

Assunta il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

**Oggetto:** MISURE DI PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE CONSEQUENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALL'APERTO IN CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE 2026

**IL SINDACO**

LEO FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

# **OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA SALUTE CONSEQUENTE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA ALL'APERTO IN CONDIZIONE DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA AL SOLE 2026**

## **IL SINDACO**

### **Premesso che**

- da diversi anni la stagione estiva, a causa degli accertati cambiamenti climatici su scala mondiale, risulta caratterizzata dall'elevata temperatura dell'aria e dall'elevato tasso di umidità;
- secondo le prime informazioni meteorologiche, diffuse dai mezzi di comunicazione, anche questa stagione estiva risulta essere potenzialmente interessata a registrare elevate temperature ed elevati tassi di umidità, condizioni climatologiche del tutto incompatibili con una condizione di prolungata esposizione al sole, soprattutto in costanza dello svolgimento di attività lavorative all'aperto, tale da rappresentare un pericolo per la salute per quelle categorie di lavoratori che, quotidianamente, svolgono la loro attività e per lunghi periodi sotto le radiazioni solari, risultando, così sottoposti ad un elevato rischio da stress termico e colpi di calore;

**Dato atto che** si ritiene necessario provvedere ad emanare un provvedimento a loro salvaguardia non senza tenere conto della valutazione di taluni elementi oggettivi quali: l'intensità dello sforzo fisico; l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; l'ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione del cantiere; le caratteristiche soggettive del lavoratore (età, salute, genere);

**Rilevato che** ai fini della concreta applicabilità del presente provvedimento si dovrà avere riguardo alla diffusione e conoscenza dei dati che saranno forniti dall'INAIL nell'ambito del progetto Workclimate (InailCNR), a mezzo del sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it), sulle mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

**Dato atto che** sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, nr.833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;

### **Visti:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- la Legge 23 dicembre 1978, nr. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- la Legge n. 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- Il D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii
- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, nr. 66 che recita che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è Organo locale di protezione civile (...) provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati"*; o l'art. 15 (Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco) della Legge 24 febbraio 1992 nr. 225 e ss.mm.ii.;
- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18 giugno 2000,
- l'art. 650 c.p.;

**Richiamata** l'Ordinanza del 30 maggio 2026 del Presidente della Regione Puglia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono come integralmente riportate:

1. **È vietato sull'intero territorio comunale, con efficacia immediata e sino al 31/08/2026**, il lavoro svolto in condizioni di esposizione prolungata al sole **dalle ore 12,00 alle ore 16,00** nelle giornate in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa", segnali alle ore 12:00 un livello di rischio "ALTO".

2. **È, altresì, vietato** lo svolgimento di attività lavorative in costanza di una esposizione prolungata al sole nelle altre fasce d'orario della stessa giornata, *sempreché*, dopo conveniente ed opportuna valutazione dei rischi potenziali del lavoro da parte degli organismi datoriali di lavoro e degli enti di controllo e prevenzione, in stretta relazione alla:

- tipologia delle mansioni;
- intensità dell'attività lavorativa (salvo che non sia attenuata dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale od ausilio di strumenti ed attrezzature che ne diminuiscono i fattori di stress termico);
- ubicazione del luogo di lavoro;
- caratteristiche soggettive del lavoratore (età, salute e di genere), non sanciscano formalmente la non applicabilità del presente provvedimento, dandone conseguenziale e preventiva comunicazione ai competenti organismi di controllo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

### **DISPONE**

- che il Comando di Polizia Locale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali all'emanazione del presente provvedimento, ove occorrenti;
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata;

### **AVVISA**

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;

### **DISPONE**

che il presente provvedimento venga trasmesso a

- Presidente della Regione Puglia;
- Prefettura di Taranto;
- Questura di Taranto;
- Commissariato di PS di Grottaglie;
- Stazione dei Carabinieri di San Marzano di San Giuseppe;
- Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Comando Polizia Locale di San Marzano di San Giuseppe;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Direzione Generale dell'ASL di Taranto;
- Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto;
- Direzione Provinciale INAIL;

che gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

### **R A C C O M A N D A**

alla cittadinanza la consultazione del decalogo contenente utili consigli di protezione e prevenzione per fronteggiare le condizioni climatiche di maggior caldo mediante l'accesso al seguente link: <https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>

### **A V V E R T E**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

### **IL SINDACO**

**Prof. Francesco Leo**